



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 5248/2023

-----  
Sig. Questore  
Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
Sig. Comandante Provinciale Guardia di finanza  
Sig. dirigente Compartimento Polizia stradale  
Sig. Responsabili Comandi Polizia municipale del circondario  
Perugia

**Oggetto: *Direttiva sull'attività di indagine espletabile in caso di lesioni personali colpose stradali ex art. 590 bis c.p., prima della presentazione della querela.***

Con l'entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022 (cd riforma Cartabia), è mutato il regime di procedibilità del delitto di lesioni personali colpose stradali ex art. 590-bis c.p. e ciò ha ingenerato numerosi dubbi e richieste di chiarimenti da parte soprattutto del personale di polizia giudiziaria, in particolare sulle attività investigative che è possibile effettuare nella fase di prima constatazione del sinistro, quando la querela non è stata ancora presentata e non si sa se e quando sarà presentata.

Piuttosto che rispondere ai singoli quesiti, si ritiene opportuno diramare, per consentire l'uniformità nella gestione di queste situazioni, una prima direttiva "a caldo", riservandosi poi, a seguito di eventuali interventi della giurisprudenza e delle vicende che in concreto si verificheranno, di ritornare ulteriormente in argomento.

\*\*\*\*

Il punto di partenza dell'esame è certamente rappresentato dall'ultimo comma dell'art. 590-bis c.p., come introdotto dall'art. 2 del d.lgs n. 150/2022 che espressamente recita: "il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo".

La norma, quindi, in estrema sintesi rende procedibile a querela soltanto l'ipotesi del comma 1, mentre restano procedibili di ufficio le fattispecie aggravate di cui ai commi 2, 3 4, 5 e 6.

Allo stesso modo deve considerarsi procedibile di ufficio anche la fattispecie di cui all'art. 590-ter c.p. (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali), in quanto la novella che ha introdotto la procedibilità a querela sembra riferirsi soltanto al delitto previsto dall'art. 590-bis c.p..

La modifica della condizione di procedibilità, inoltre, non incide sulla competenza; mentre l'ipotesi delle lesioni stradali lievi, punita dall'art. 590 c.p., è di competenza del giudice di pace, quella in esame resta di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in base al chiaro disposto dell'art. 550, comma 2 c.p.p..

\*\*\*\*

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti più squisitamente processuali, l'attività della polizia giudiziaria soprattutto nella fase dell'urgenza, a seguito della constatazione di un sinistro con feriti, non potrà che essere regolata dall'art. 346 c.p.p. che prevede che “..in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova..”.

La disposizione processuale, nella sua estrema genericità, sembra quindi consentire quasi tutte le attività investigative ordinarie e certamente la possibilità di effettuare rilievi anche fotografici ed accertamenti dello stato dei luoghi, di sentire le persone informate sui fatti e di procedere anche a sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Su tale possibilità astratta la giurisprudenza appare assolutamente pacifica (da ultimo, Cass. sez. IV, 30 settembre 2014, n. 43480), ma è opportuno, in relazione alla probabilità che il procedimento penale si possa concludere con archiviazione per assenza di condizione di procedibilità, utilizzare in modo mirato tale facoltà.

Sul punto, non sembra possibile fornire indicazioni precise su quando ed in quali condizioni è opportuno procedere al sequestro, perché saranno le condizioni del caso specifico che giustificheranno le scelte concrete della polizia giudiziaria.

Come indicazioni di carattere generale si ritiene opportuno procedere al sequestro in casi di incidenti di particolare gravità, quelli cioè in cui le persone coinvolte abbiano riportato lesioni molto importanti o si trovino in prognosi riservata, per evitare la dispersione di elementi di prova particolarmente importanti qualora possa sopravvenire l'evento morte e quindi l'ipotizzabilità del più grave delitto di omicidio stradale.

Negli altri casi, il criterio indicativo che si propone è quello di procedere al sequestro tendenzialmente in quei soli casi in cui i rilievi fotografici effettuati non si ritengono

sufficienti a consentire l'individuazione della dinamica del sinistro, anche attraverso il conferimento di una consulenza ex art. 359 c.p.p.

Quanto, invece, all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali sul luogo dell'incidente, non essendoci alcuna deroga normativa nell'art. 351 c.p.p., si ritiene sia applicabile il disposto del comma 1 quater che impone l'obbligo di registrazione delle dichiarazioni qualora l'interessato, avvisato di tale possibilità, lo richieda.

Ovviamente in relazione alle modalità peculiari con cui avviene tale assunzione di informazioni, si potrà certamente giustificare la mancata registrazione con la contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione fonografica.

\*\*\*\*

Al di là di questi aspetti strettamente operativi, si pone anche il problema del rispetto da parte della polizia giudiziaria di altri adempimenti previsti da norme sempre del codice di rito.

In particolare, una prima questione riguarda la necessità o meno di procedere all'identificazione della persona che si ritiene potrebbe essere indagata a seguito della proposizione della querela e, quindi, della necessità o meno di operare l'elezione di domicilio.

Quanto al primo aspetto, si ritiene che l'assenza attuale della condizione di procedibilità non faccia venir meno il dovere della polizia giudiziaria di procedere alla formale identificazione dell'eventuale indagato ai sensi dell'art. 349 c.p.p. e, quindi, di procedere anche ai nuovi adempimenti, previsti nell'alea aggiunto al comma 2 dell'articolo in questione dall'art. 2 della l. n. 134/2021.

Tali adempimenti, però, se non possibili nell'immediatezza, per contingenti ragioni di carattere organizzativo, non sembrano poter giustificare l'adozione di un fermo di identificazione; in questi casi la polizia giudiziaria procederà a rinviare l'attività di identificazione ad un momento successivo.

Pur nella mancanza della condizione di procedibilità, si ritiene, inoltre, necessario che la polizia giudiziaria proceda all'elezione di domicilio del possibile indagato, ai sensi dell'art. 161, comma 01 c.p.p. e, quindi, all'individuazione anche del difensore di ufficio qualora la persona non nomini un difensore di fiducia.

La polizia giudiziaria, inoltre, nel caso che individui nell'immediatezza la persona offesa del reato, è opportuno proceda anche a fornire ad essa le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p.

\*\*\*\*

Fuori dai casi in cui si sia proceduto a sequestro, situazione quest'ultima che impone la trasmissione del verbale entro termini perentori, la polizia giudiziaria dovrà

comunque depositare l'annotazione dell'attività svolta in Procura anche in assenza di presentazione della querela da parte della persona offesa.

In questo caso è opportuno, però, che il deposito degli atti non avvenga immediatamente, ma distanza di un minimo di tempo, anche per consentire alla parte offesa, che eventualmente avesse interesse, di presentare querela al medesimo ufficio intervenuto nella constatazione del sinistro e quindi permettere a chi ha già conoscenza di quanto avvenuto di espletare le ulteriori indagini che dovessero risultare necessarie all'esito della proposizione dell'atto di impulso.

\*\*\*\*

Per quanto riguarda, infine, il rilascio di copie degli atti di polizia giudiziaria agli interessati, continua ad osservarsi il disposto di cui alla direttiva n. 1007 del 17 febbraio 2022.

\*\*\*\*

La presente direttiva oltre ad essere inviata agli uffici di polizia giudiziaria in indirizzo sarà trasmessa al Procuratore aggiunto e a tutti i sostituti e, per doverosa conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia e pubblicata sul sito della Procura.

Perugia, 12 giugno 2023

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone